

**Piano antenne e
monitoraggio campi
elettromagnetici**

**PIANO ANTENNE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**
Comune di San Pietro di Feletto



Anno 2024

Data redazione: 7/02/2025

SAV.NO. S.P.A.

Responsabile del progetto: **Presidente Stefano Faè**

Collaboratore: **dott.ssa Elisa Poser**

Collaboratore: **dott. Luca Zanini**

Collaboratore: **dott. Alberto Barbon**

Collaboratore: **dott. Andrea Dall'Ongaro**

AGC SAS & JCS S.r.l

Responsabile del progetto: **P.I. Gabriele Parrinello**

Coordinatore tecnico: **P.I. Alessandro Citterio**

Responsabile Operativo: **Ing. Emanuela Piatti**

INDICE

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Obiettivi generali e contenuti del Piano Antenne	2
Art. 2 – Elaborati	2
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano Antenne	4
TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO ANTENNE	5
Art. 5 - Impianti esistenti.....	5
Art. 6 - Zonizzazione del territorio.....	6
Art. 7 – Localizzazioni incompatibili	6
Art. 8 – Territorio neutro.....	7
Art. 9 – Siti idonei	8
Art. 10 – Localizzazione di nuovi impianti su area non pubblica.....	8
Art. 11 – Integrazione paesaggistica	9
Art. 12 – Dispositivi e volumi tecnici	10
Art. 13 – Area di pertinenza	10
Art. 14 – Impianti temporanei.....	11
TITOLO 3. PROCEDURE	12
Art. 15 – Programmi di sviluppo delle reti.....	12
Art. 16 – Vigilanza, monitoraggio e Sanzioni	12
Art. 17 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema Informativo Territoriale	13
TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI	13
Art. 18 – Approvazione del Piano Antenne e sue varianti	13
Art. 19 – Misure di salvaguardia.....	13
Art. 20 – Prevalenza della normativa.....	13
Art. 21 – Norma finale.	13

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi generali e contenuti del Piano Antenne

1. La presente disciplina ha lo scopo di regolamentare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:
 - a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della vigente normativa di settore;
 - b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio;
 - c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio.
2. Conseguentemente si perseguono i seguenti obiettivi generali:
 - a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
 - b) l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
 - c) la minimizzazione all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;
 - d) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
 - e) la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
 - f) il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
 - g) un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
 - h) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
 - i) l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
 - j) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
 - k) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico.
3. I principali contenuti del riguardano:
 - a) obiettivi e strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali;
 - b) la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti;
 - c) l'individuazione delle aree comunali per la localizzazione dei siti per la telefonia mobile;
 - d) le modalità per la realizzazione delle infrastrutture per telefonia mobile;
 - e) l'individuazione dei siti sensibili puntuali.

Art. 2 – Elaborati

1. Il Piano Antenne è formato dai seguenti elaborati:
 - a) Elaborati grafici
 - 1 Tavola di analisi
 - 2 Campi elettromagnetici area comunale
 - 3 Campi elettromagnetici area dettaglio
 - 4 Tavola punti di misura
 - 5 Tavola di zonizzazione
 - 6 Tavola campi elettromagnetici aree stato di progetto
 - b) Elaborati descrittivi
 - A Relazione
 - B Norme Tecniche di Attuazione
2. Tra gli elaborati costitutivi del Piano, come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
 - 5 TAV 5 Tavola di zonizzazione - Progetto
 - B Norme Tecniche di Attuazione
3. Qualora vi fosse divergenza tra i grafici del Piano a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala più dettagliata.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini della corretta applicazione delle presenti Norme tecniche di attuazione, si riportano le seguenti definizioni.

- a) “Piano” o “Piano Antenne”: il Piano delle Antenne per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
- b) “infrastrutture per la telefonia mobile”: l'insieme di tutte le strutture (palo, traliccio, palina etc..) localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile.
- c) “sorgente trasmissiva”: l'insieme di tutti gli apparati tecnologici utili a garantire il servizio di telefonia mobile, come antenne, ponti radio, microcelle, etc.
- d) “impianto fisso per telefonia mobile” (I.T.M.): la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza.
- e) “impianto temporaneo per la telefonia mobile”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a 120 giorni consecutivi (l'arco temporale è normato dalle leggi vigenti e potrebbe essere oggetto di modifica).
- f) “ponte radio”: l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto a servizio della telefonia mobile e fissa.
- g) “microcella/DAS”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni e potenze ridotte come previsto dalla normativa e dalle s.m.i..
- h) “esposizione”: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale. Nello specifico si considerano solo le esposizioni ai campi elettromagnetici ad alta frequenza.
- i) “limite di esposizione”: il valore di campo elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione.
- j) “valore di attenzione”: il valore di campo elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (oltre le 4 ore consecutive).
- k) “obiettivi di qualità”:
 - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
 - i valori di campo elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate (oltre le 4 ore continuative).
- l) “esposizione della popolazione”: ogni tipo di esposizione ai campi elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.
- m) limite assentibile: si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36 del 2001 che deve essere calcolata ai sensi dell'44 comma 1-ter del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..
- n) “Gestore”: soggetto che gestisce reti di telefonia mobile sia ad uso pubblico che privato (ad esempio si cita RFI).
- o) operatori infrastrutturati: si intendono gli operatori di telefonia mobile o gestori dotati di impianti fissi di telefonia mobile e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio ai sensi dell'art. 44 comma 1-septies del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.
- p) Istanza di autorizzazione (articolo 44 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.): è la procedura che consente l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici superiori a 20 Watt e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di

stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili 4G e sue evoluzioni o altre tecnologie, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune previo parere, da parte dell'ARPAV (Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione).

- q) Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA (articolo 45 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.): è la denuncia da utilizzare nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.
- r) Comunicazione (articolo 46 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.): è la procedura che consente di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, Microcelle/DAS e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 44 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblica che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumento con dimensione della superficie radiante non superiore a 1,5 metri quadrati.
- s) Comunicazione per incremento dei limiti emissivi: comunicazione effettuata per incremento delle potenze installate su impianto fisso di telefonia mobile effettuata ai sensi dell'art. 44 comma 1 quinquies del decreto legislativo 24/03/2024 n. 48 che ha aggiornato il decreto legislativo n 259/2003 e s.m.i.,
- t) "Futura espansione": è l'espressione utilizzata nel Piano Antenne, atta a indicare la possibilità di futura installazione di uno o più "Gestori" negli impianti SRB di progetto rappresentati nelle stesse Tavole di Progetto.

Art. 4 – Efficacia e attuazione del Piano Antenne

1. Le disposizioni del Piano Antenne hanno efficacia su tutto il territorio comunale e contengono la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie di Piano e dalle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
2. Il Piano Antenne ha efficacia fino all'approvazione di successive varianti e verrà aggiornato qualora sia necessario a individuare nuove o diverse localizzazioni, secondo le procedure specificate al successivo Titolo 3.
3. Il Piano Antenne, si attua, mediante presentazione di Istanza di autorizzazione, SCIA (riferimenti agli artt. 44, 45, 46 e 47 del Codice delle Comunicazioni D.Lgs 259/2003 e s.m.i.).
4. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un I.T.M. esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato alla presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione.
5. La presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione è sempre subordinata, nel caso di installazione su proprietà in disponibilità dell'Amministrazione comunale, alla preventiva stipula di una convenzione/contratto tra il Comune ed il Gestore al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo ai fini del ripristino dell'area in caso di dismissione, della gestione dei controlli tecnico-ambientali in corso di esercizio, etc.; a tal fine il Gestore dovrà costituire un'idonea garanzia fideiussoria a favore

del Comune, a copertura di tutti gli oneri connessi e il valore di tale fideiussione dovrà essere almeno pari ad una annualità del contratto di locazione. Nell'ambito di tale convenzione/contratto il Gestore dovrà impegnarsi a consentire l'installazione di ulteriori I.T.M. anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo. L'aggiunta di altri operatori è demandata al contratto di locazione.

6. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Pertanto, all'atto della presentazione dell'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.
7. L'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione per incremento dei limiti emissivi o comunicazione per gli interventi di cui ai commi precedenti vanno redatte secondo la procedura e modulistiche previste dalla normativa vigente.
8. Per tutte le presentazioni di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione per incremento dei limiti emissivi o comunicazione che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui al TITOLO 2 del Decreto Legislativo 42/2004 è obbligatorio il rilascio della preventiva autorizzazione.
9. Per la realizzazione degli impianti sarà necessario un parere favorevole di ARPAV e degli altri enti competenti.

TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PIANO ANTENNE

Art. 5 - Impianti esistenti.

1. Gli I.T.M. esistenti possono essere classificati distinguendo tra:
 - a) I.T.M. esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi del Piano Antenne;
 - b) I.T.M. esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi del Piano Antenne.
- La definizione degli impianti come a) e b) si trova nella Tavola 5.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI

2. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del Piano Antenne e ritenuti compatibili si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal Piano per le localizzazioni idonee.
3. Gli interventi di manutenzione, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
4. I seguenti interventi sono soggetti a Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione o comunicazione per incremento dei limiti emissivi:
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica delle bande di frequenza già autorizzate;
 - d) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello già autorizzato.
5. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A.V.:
 - a) coordinate dei sistemi radianti;
 - b) direzioni di irradiazioni (settori);
 - c) tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione (GSM, DCS, UMTS, LTE, 5G);
 - d) altezza centro elettrico rispetto a terra (m);

- e) quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
 - f) numero di antenne trasmettenti;
 - g) tilt meccanico antenne;
 - h) tilt elettrico antenne;
 - i) potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
 - j) modello antenne.
6. Gli interventi di modifica del sostegno delle antenne, dei locali tecnici posti alla base dei sostegni, che non siano riconducibili ad interventi di manutenzione o gli interventi di completa sostituzione del palo e/o traliccio, sono soggetti a Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI PARZIALMENTE COMPATIBILI

7. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del Piano Antenne, ritenuti parzialmente compatibili, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio.
8. Gli interventi riguardanti:
- a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica bande di frequenza già concessionate.
 - d) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionato nel rispetto delle prescrizioni contenute al comma 4 del successivo art. 12. sono soggetti a Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione o comunicazione per incremento dei limiti emissivi.
9. L'eventuale intervento di mitigazione (legato all'impatto visivo dell'infrastruttura nel contesto territoriale in cui è posto) dovrà essere previsto e attuato in sede della richiesta d'intervento da parte del Gestore o dell'operatore infrastrutturato. La documentazione progettuale, allegata alla richiesta di presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione dovrà contenere specifici elaborati grafici riguardanti gli interventi di mitigazione previsti per il sito.

Art. 6 - Zonizzazione del territorio

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del Piano Antenne vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni:
- a) localizzazioni incompatibili;
 - b) territorio neutro;
 - c) siti idonei;
- che sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto TAV 5 e definite, a livello normativo, dai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

Art. 7 – Localizzazioni incompatibili

1. Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze destinati, anche parzialmente, ai cosiddetti "siti sensibili":
- a) asili nido;
 - b) scuole di ogni ordine e grado;
 - c) attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - d) attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - e) ospedali e altre strutture adibite alla degenza.
2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza degli immobili individuati al comma precedente del presente

articolo, intendendosi per area di pertinenza un'area delimitata in dotazione esclusiva di tali attrezzature.

3. Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio posti su palo o traliccio sono inoltre vietate se non per comprovata ed inderogabile necessità, previo parere positivo rilasciato dagli Enti competenti:
 - a) nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale e zone interessate da biotopi (SIC, ZPS e Parchi);
 - b) negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico;
 - c) complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.Lgs. n° 42/2004;
 - d) Fasce di rispetto;
 - e) Altri vincoli.
4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio (ad esempio coperture interne di strutture ospedaliere per utilizzo di telemedicina, forze dell'ordine, istruzione e per altri casi simili), il Comune può assentire l'installazione di microcelle, in deroga alle incompatibilità di cui al precedente comma 3 ed individuate nelle zone di cui alla TAV 5 del Piano Antenne. In tali casi le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal Piano, sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
5. La realizzazione di I.T.M. all'interno degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico così come definiti dal D.Lgs. n° 42/2004 e negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/1923 sono da considerare incompatibili salvo casi di comprovata ed inderogabile necessità, riconosciuta dal Piano Antenne, nel qual caso il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno dei suddetti ambiti.

Art. 8 – Territorio neutro

1. Il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti viene definito come territorio neutro nel quale l'eventuale realizzazione di nuovi impianti deve essere recepita nel Piano Antenne secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo.
2. Il territorio neutro è rappresentato nella tavola 5.
3. L'eventuale e successiva realizzazione di infrastrutture in queste zone dovrà essere condotta adottando le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione dell'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione preventiva in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegato all'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione, documentazione che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
4. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
5. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal Piano Antenne, si potrà procedere all'installazione solamente di microcelle, che dovranno in ogni caso essere armonizzate con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e rese coerenti con le facciate.
6. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel Piano Antenne riguardanti i siti idonei o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, all'interno del territorio neutro sono ammesse varianti al Piano, per l'individuazione di nuovi siti idonei a seguito delle specifiche richieste presentate dai gestori entro i termini previsti all'art. 15 delle presenti norme. Solo in caso di comprovata e motivata

urgenza (vedi art.14) è ammessa l'installazione di impianti temporanei di telefonia mobile in attesa della approvazione della variante di Piano.

Art. 9 – Siti idonei

1. Nella tavola 5 di progetto vengono individuati i siti idonei per la localizzazione di I.T.M. sulla base di un'attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuovi I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.
2. Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale, salvaguardando il servizio pubblico.
3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
 - a) adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata all'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione per gli interventi successivi alla installazione;
 - b) adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un altro I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
 - c) qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo sulla sommità degli edifici più alti. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
 - d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
 - e) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. La mascheratura potrà essere realizzata mediante specie vegetali autoctone o movimentazione del terreno.
4. L'individuazione dei siti negli elaborati è da considerarsi indicativa, pertanto l'ubicazione esatta degli impianti all'interno dei siti individuati dovrà essere di volta in volta valutata in considerazione dell'ambito in cui l'impianto stesso viene inserito (viabilità, accessi, manufatti esistenti).

Art. 10 – Localizzazione di nuovi impianti su area non pubblica

1. In risposta a idonea area di ricerca indicata nel Programma Annuale di sviluppo della rete presentato dai gestori (Art.15.1) qualora venisse dimostrata l'inadeguatezza tecnica della localizzazione su aree pubbliche proposte dal Piano Antenne, l'Amministrazione dichiara di non essere in grado di indicare una nuova area pubblica e rilevi un interesse pubblico ad individuare un'area privata, quest'ultima potrà essere inserita nel Piano Antenne con la procedura di cui al successivo Titolo 3.
2. L'inserimento nel Piano Antenne di un'area privata è comunque subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale con il quale il soggetto avente diritto del godimento dell'area si impegna, nei confronti del Comune, ad ospitare il nuovo I.T.M.

Art. 11 – Integrazione paesaggistica

1. La realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.
2. Nella progettazione e realizzazione degli I.T.M. si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva degli I.T.M. e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
3. I nuovi I.T.M. devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.
4. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.
5. Vanno usati, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
6. Gli I.T.M. vanno posizionati prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci.
7. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione degli I.T.M. deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
8. Ogni possibile localizzazione dovrà essere valutata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la trasformazione proposta, mediante esame di riprese e simulazioni fotografiche svolte da almeno due punti di vista significativi, uno vicino ed uno lontano.
9. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
10. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di I.T.M. non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
11. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.
12. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Pertanto, sono ammessi sbracci solo qualora venga dimostrata, con idonea documentazione da allegare al progetto, l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio. Il Comune potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci.
13. Al fine di armonizzare la parte visibile degli I.T.M. con l'ambiente circostante, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente con quelli originali dell'edificio o dell'infrastruttura e colori che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.
14. Al fine di armonizzare visivamente gli I.T.M., le antenne devono essere allontanate e preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
15. Possono essere installati I.T.M. su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
16. Non potranno essere previsti degli aggetti, misurati dal centro del sostegno, superiori di metri 0,8. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.
17. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico si dovrà adottare una soluzione architettonica adeguata all'ambiente circostante, anche mediante la creazione di una schermatura visiva

attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Il mascheramento potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante il parziale interrimento degli impianti.

18. Tutti gli impianti I.T.M. dovranno essere altresì appositamente insonorizzati allo scopo di rispettare i limiti di emissione acustica previsti nella normativa vigente.

Art. 12 – Dispositivi e volumi tecnici

1. Gli apparati tecnologici degli I.T.M. saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.
2. Nei casi in cui non siano realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.
3. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in miglioramento dell'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.
4. Nel caso in cui vengano realizzati I.T.M. in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.

Art. 13 – Area di pertinenza

1. Per la sistemazione delle aree di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si inserisce.
2. In particolare, dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) l'area di pertinenza libera da I.T.M. e da armadiature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
 - b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite;
 - c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;
 - d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.
3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
4. Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Comune, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.
5. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunali in materia; tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta di Autorizzazione.
6. In caso di dismissione o rilocalizzazione degli I.T.M. il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a comunicarlo al Comune e all'A.R.P.A.V.
7. A tal fine il gestore, nel caso di realizzazione di I.T.M. in area pubblica, all'atto del rilascio dell'Autorizzazione, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.

Art. 14 – Impianti temporanei

1. L'installazione di impianti temporanei per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, pertanto tali impianti potranno coesistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a quanto previsto da specifica norma di settore. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'installazione di un'infrastruttura ITM temporanea destinata ad essere rimossa comunque entro 120 giorni dalla sua collocazione è ammessa previo il rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'Autorizzazione e previa acquisizione del parere vincolante da parte dell'A.R.P.A.V.
2. L'installazione di impianti temporanei per la telefonia mobile la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune e all'A.R.P.A.V. territorialmente competente. La comunicazione dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.”

TITOLO 3. PROCEDURE

Art. 15 – Programmi di sviluppo delle reti

1. I gestori presentano al Comune il proprio Programma annuale di sviluppo della rete entro il 15 settembre di ogni anno. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione degli I.T.M. esistenti contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali sia come aree di ricerca, le proposte di modifica degli impianti esistenti ed i piani di copertura per i differenti servizi che il Gestore utilizza nell'area comunale (2G, 3G, 4G, 5G...) considerando i soli impianti esistenti. In tale documento potranno essere altresì delineate le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di telefonia mobile e le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del Piano Antenne anche a medio termine.
2. I programmi di sviluppo delle reti sono depositati fino al 15 ottobre di ogni anno presso il Comune; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale ed eventualmente sul sito internet del Comune. L'Amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.
3. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
4. Entro il 30 ottobre successivo, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.
5. Entro i 60 giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti l'Amministrazione comunale effettua una valutazione degli stessi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, e predispone contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al Piano Antenne, tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente Piano.
6. Entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatta la variante al Piano Antenne ed avviata la procedura di approvazione.
7. Nel caso in cui il programma di sviluppo, previsto dal comma 1, non venga presentato nei termini, si prescinde da esso; conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del Piano Antenne vigente al momento della richiesta e per gli impianti esistenti potranno essere svolti solo gli interventi previsti all'art. 5 delle presenti norme.
8. Nel caso in cui entro un anno non venga realizzata la struttura richiesta dal gestore che ha presentato indicazione di programma di sviluppo, il sito potrà essere occupato da altro gestore che manifesta l'interesse con procedura prevista dal comma 1. Ne consegue che l'area di ricerca dovrà essere confermata annualmente. In caso contrario non verrà inserita e quindi perderà la disponibilità prevista a Piano Antenne.

Art. 16 – Vigilanza, monitoraggio e Sanzioni

1. Tutti gli I.T.M. presenti sul territorio comunale potranno essere sottoposte ai controlli ambientali previsti, anche dietro richiesta del Comune ai soggetti competenti.
2. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Locale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
3. Il Comune potrà realizzare ed aggiornare periodicamente la mappatura del campo elettromagnetico su tutto il territorio comunale, che verrà pubblicata su sito internet; anche gli esiti delle misurazioni effettuate potranno essere pubblicati sul sito internet del Comune o soggetto incaricato dal comune stesso.

4. il Comune potrà farsi promotore di specifiche iniziative di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio comunale, in conformità alle previsioni individuate nella Tav. 4 di redazione del Piano Antenne che potrà essere modificata e aggiornata dallo stesso.
5. Nel caso di trasgressioni si applicheranno le sanzioni previste dalle specifiche normative nazionali e regionali.

Art. 17 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema Informativo Territoriale

1. Il Comune assicura l'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale inerenti gli I.T.M., nelle forme previste dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997 e del Regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.
2. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione.
3. Gli elaborati del Piano Antenne indicati all'articolo 2 delle presenti norme dovranno essere redatti in formato digitale previsto dalla L.R.11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le informazioni del Piano potranno inoltre essere gestite da un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) a cura del Comune o da ufficio S.I.T. ad esso preposto. Lo stesso ufficio S.I.T. è depositario delle informazioni del Piano al fine di poter redigere un aggiornamento dello stato territoriale riferito alle ubicazioni ed alle influenze degli impianti emittenti, nonché predisporre studi ed analisi utili al controllo ed al monitoraggio delle emissioni.

TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Approvazione del Piano Antenne e sue varianti

1. Il Piano Antenne e le relative Varianti vengono approvati secondo la procedura "urbanistica" stabilita dall'art.18 della LR 11/2004. Il Piano Antenne e le relative Varianti hanno durata indeterminata e sono aggiornati, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, con cadenza annuale o secondo diversa necessità.

Art. 19 – Misure di salvaguardia.

1. A decorrere dall'adozione del Piano Antenne e sino all'entrata in vigore dello stesso, il Sindaco o servizio competente, o il diverso organo competente ai sensi dello Statuto comunale, può sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle Istanze di Autorizzazione o SCIA o comunicazione relative ad I.T.M. che siano in contrasto con le indicazioni del Piano.

Art. 20 – Prevalenza della normativa

1. Le disposizioni contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione prevalgono sull'eventuale disciplina in contrasto prevista dal Piano degli Interventi, dai Piani Attuativi, dal Regolamento Edilizio e da altri regolamenti comunali.

Art. 21 – Norma finale.

1. Per quanto non specificamente previsto dal Piano Antenne, si applicano le prescrizioni contenute nella norma generale di settore.

Per informazioni:

- **pianoantenne@savnoservizi.it**

- **tel. 0422 916550**

lunedì e mercoledì 15.00 - 18.00

martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 12.00